

Nella causa civile R.G. 3841/11

Il giudice di pace, dott.ssa Anna Borghini, visti gli atti di causa ed i verbali di udienza, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 29.9.2011, pronuncia la seguente

Ordinanza

L'intervento spiegato nel presente giudizio da Fondiaria-Sai, sia in nome proprio sia quale procuratrice della convenuta assicurazione Eurizontutela, deve essere dichiarato inammissibile.

Parte attrice ha introdotto la presente causa evocando in giudizio il responsabile civile e la sua compagnia assicuratrice, con ciò esercitando l'ordinaria azione risarcitoria, azione ammissibile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/009.

Se alla luce dei principi enunciati da tale sentenza si ritenesse ammissibile l'intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del danneggiato, che assume la difesa sostanziale, che avrebbe dovuto spiegare la compagnia del responsabile civile, si vorrebbe, di fatto, a vanificare i principi affermati dalla Corte Costituzionale, atteso che il danneggiato perderebbe quella facoltà di esercitare la tutela tradizionale del proprio diritto.

Va rilevato che tale intervento non è previsto espressamente dal Codice delle Assicurazioni, che prevede invece l'ipotesi inversa, cioè l'intervento, nei casi di giudizio vertenti tra il danneggiato e la propria compagnia d'assicurazione della compagnia del responsabile civile e l'estromissione dell'altra impresa.

A parere di questo giudice, l'intervento de quo non trova legittimazione neppure alla luce delle norme processuali e segnatamente dell'art. 105 cpc.

Nella specie non è ravvisabile l'esistenza di un diritto proprio dell'assicuratore del danneggiato da far valere nei confronti dell'una e/o



dell'altra parte, né un diritto nei confronti dell'attore o del convenuto con adesione alle ragioni di una delle parti, né di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adjuvata.

Ciò è tanto più rilevante se si pensa che, nel caso di un esercizio dell'ordinaria azione di risarcimento verso il responsabile civile, la compagnia del danneggiato dovrebbe tenere indenne il proprio assicurato da quanto questi possa essere tenuto a pagare in conseguenza dell'illecito, e non certo a far valere in giudizio ragioni ostative al risarcimento che sarebbero dovute fatte valere dai convenuti.

-Di nessun pregio appare a questo giudice, il voler legittimare l'intervento sulla base di una scrittura privata, auto denominata mandato con rappresentanza tra le imprese associate ANIA, tra cui sono da annoverare le compagnie assicurative di questo giudizio.

Tale scrittura, presente in questo procedimento, non appare idonea a modificare il giudizio e l'illegittimità dell'intervento, perché in detto mandato l'oggetto è relativo all'attività che la gestiona deve, in ogni caso, per legge, compiere in proprio e non in nome della debitrice, delle cui obbligazioni risponde in nome proprio.

Non è da meno rilevare che la procura: "conferisce ad ognuna delle impreseun mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria nell'ambito dell'applicazione degli art. 141 e 149 codice delle assicurazioni"

Tali attività sono dalle 2007 costantemente svolte dalla gestiona, non certo in forza di un mandato non oneroso, ma in forza di obblighi di legge.

Ritiene, inoltre, il giudicante che tale procura rimane un mero atto negoziale che non riguarda l'ambito delle ordinarie azioni svolte ex art. 144 in forza della procedura ex art. 148.

In ogni caso rimane un mero atto negoziale che resta nell'ambito dell'autonomia tra privati e come tale non può incidere sui diritti dei terzi,



ne modificare le norme processuali che disciplinano la materia e cioè l'art. 81 cpc. Tale norma prevede che, in caso di sostituzione processuale, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno possa far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

-Anche l'art. 77 cpc ribadisce che il procuratore generale e quello preposto a determinati affari, non possono stare in giudizio per il proponente, quando non gli sia conferito espressamente.

A parere di questo giudice il mandato con rappresentanza, nel caso specifico, non comporta conferimento di poteri generali alla compagnia gestoria, per cui, come ribadito dalla Suprema Corte a sezioni Unite, cass. 2479/2009, il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alle liti, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.

Nella fattispecie non esiste tale investitura.

E', pertanto, di tutta evidenza che l'impresa assicuratrice gestoria del sinistro ex convenzione Card, intendendo partecipare ad un giudizio nel quale non è stata evocata, violi il disposto dell'art. 81 cpc in relazione all'art. 77 cpc.

-Le prove orali richieste da parte attrice in atto di citazione risultano ammissibili.

Ci si riserva sulla condanna alle spese alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il giudice di pace dichiara inammissibile l'intervento della Fondiaria-Sai in proprio o in nome e per conto di Eurizontutela ass.ni.

Si dichiara la contumacia dei convenuti

Ammette le prove orali, così come formulate in atto di citazione.



29.8.2012 h.10,30

Si rinvia all'udienza del 29/12/2011 per l'assunzione dell'interrogatorio formale della signora [] e la testimonianza [] sul capitolo I della premessa di citazione, con termine di legge per le relative notifiche.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Firenze, 20 ottobre 2011

Dott. Anna Borghini

